Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 226 - settembre 2020

Le elezioni regionali in Puglia

Introduzione

Domenica **20 settembre e lunedì 21 settembre 2020** si terranno **le elezioni in Puglia** e in altre sei regioni: Campania, Liguria, Marche, Toscana, Veneto e Valle d'Aosta.

Contestualmente[1], si svolgeranno:

i) il referendum costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari";

ii) le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato;

iii) elezioni amministrative in alcuni comuni.

Per ciascuna delle regioni richiamate è dedicata una distinta Nota breve, nella quale si esamina la relativa disciplina elettorale.

Nella presente si considera la Puglia, per la quale i comizi elettorali sono stati convocati con decreto del Presidente della giunta regionale n. 324 del 3 agosto 2020.

Le operazioni di voto si terranno domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Le elezioni si svolgeranno sulla base della legge regionale n.2 del 2005 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"), come modificata in particolare dalla legge n.7 del 2015.

Le elezioni sono a suffragio universale, diretto e contestuale.

Nell'allegato A alla presente nota breve sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.
Nell'allegato B si riporta il modello della scheda di voto.

---

[1] L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che (a decorrere dal 2012) le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno; l'art. 1-bis, comma 1 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, ha fissato le date e gli orari di svolgimento delle operazioni di votazione (come detto domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, pertanto su due giornate, in deroga alla disciplina ordinaria (l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le operazioni s svolgano nella sola giornata di domenica), in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 (al fine di "assicurare il necessario distanziamento sociale").

Chi si vota?

1) **Il Presidente della giunta** (art. 41 dello Statuto[2]):

- dirige la politica generale della Regione e la sua organizzazione amministrativa e ne è responsabile;
- nomina e revoca i componenti della Giunta, ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti;
- dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione;
- indice i referendum previsti dallo Statuto regionale;
- riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano di sviluppo regionale, dei piani e dei programmi attuativi e sulla situazione gestionale complessiva della Regione;
- può adottare ordinanze di necessità e provvedimenti di urgenza salvo ratifica della Giunta regionale;
- adotta provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali a eccezione degli uffici del Consiglio regionale.

2) **Il Consiglio regionale** (artt. 22 e 24 dello Statuto), costituito, oltre che dal Presidente della Giunta, da cinquanta consiglieri:

- approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
- approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale;
- approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;
- esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;
- esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione[3];
- delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;
- propone alle Camere i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
- esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
- ratifica con legge le intese previste al penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione;
- esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
- può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata.

[2] Di cui alla legge regionale n.7 del 2004 ("Statuto della Regione Puglia").
[3] Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla legge regionale n.2 del 2005 ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale").

Per quanto non previsto dalla disciplina regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale") e alla legge n. 43 del 1995 ("Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario").

- **Circoscrizioni elettorali**
  - Corrispondono ai territori della province[4] pugliesi;
  - La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré[5] e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art.4, comma 1, L.R. n.2 del 2005).
  - La ripartizione è stata da ultimo effettuata con il decreto del Presidente della giunta regionale n.325 del 2020 . I seggi sono così ripartiti fra le province: Bari, 7 seggi; Lecce, 4 seggi; Foggia e Taranto, 3 seggi ciascuna; Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto, 2 seggi ciascuna.

- **Presentazione e composizione delle liste circoscrizionali** (art.8 della L.R. n.2 del 2005)
  - **Termini di presentazione**: le liste dei candidati sono presentate alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno (21 agosto) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (22 agosto) antecedenti quello della votazione.
  - **Numero di firme**: le liste devono essere presentate:

    a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

    b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con popolazione con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000;

    c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con popolazione con più di 500.000 abitanti e fino a un milione;

    d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni più di un milione di abitanti.

    Con specifico riferimento alle imminenti elezioni, il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020), ha previsto la diminuzione del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature alle prossime elezioni regionali, a motivo della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19. Ferma restando la facoltà delle regioni di disporre altrimenti (facoltà non attivata dalla Regione in esame), l'art.1-*bis*, comma 5, del citato DL n.26 ha ridotto il

[4] Ai sensi dell'art.1, quarto comma, della legge n.108 del 1968.
[5] Sono infatti ventitré i componenti del Consiglio eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti (v. *infra*).

numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature ad un terzo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Sono tuttavia **esonerate** dalla sottoscrizione degli elettori le liste, con simbolo anche composito, che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa.

- **Numero di candidati**: non inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
- Le liste sono composte in modo che i candidati del medesimo sesso non eccedano il 60 per cento del totale (v. *infra*).
- Dichiarazione di collegamento: in sede di presentazione delle liste è richiesta (a pena di nullità) una **dichiarazione di collegamento** con uno dei candidati alla carica di Presidente della giunta regionale. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente in sede di presentazione della propria candidatura.
- Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali.

• **Presentazione delle candidature a Presidente della Giunta** (art.2 della L.R. n.2/2005)

- La dichiarazione di presentazione della candidatura **non richiede la sottoscrizione** da parte degli elettori.
- La presentazione della candidatura è accompagnata, a pena di esclusione, fra l'altro, dalla **dichiarazione di collegamento** con le liste circoscrizionali (v. *supra*).

• **Equilibrio di genere**

- Nelle liste di candidati è assicurata la **rappresentanza di entrambi i sessi**. In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. In caso di mancato rispetto di tale disposizione è prevista una **sanzione** di tipo economico in fase di **erogazione**, per la prima annualità, dei **contributi assegnati ai gruppi consigliari**[6].
- L'art.7 della L.R. n.2 del 2005 prevede l'espressione di **un solo voto di** preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Tale disposizione non risulta tuttavia più applicabile a seguito **dell'intervento sostitutivo** attivato dal Governo, ai sensi dell'art.**120 della Costituzione**, in relazione al contrasto con i principi fondamentali recati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione.

Il decreto-legge n. 86 del 2020, convertito dalla legge n.98 del 2020, al fine di assicurare il

[6] Ai gruppi consiliari formatisi a seguito dell'esito delle elezioni composti dai movimenti e dai partiti politici che abbiano presentato liste non rispettose della proporzione di cui al presente comma è applicata, da parte del Consiglio regionale, in fase di erogazione per la prima annualità, una sanzione fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito, dei contributi loro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), così come in ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma (Art. 8, comma 13, della L.R. n. 2 del 2005).

pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, introduce che per le elezioni del Consiglio regionale la "**doppia preferenza di genere**".

Ai sensi del provvedimento del Prefetto della provincia di Bari, adottato in qualità di Commissario straordinario ai sensi del D.L. n.86, si è disposta l'inapplicabilità della disciplina legislativa regionale nelle parti in cui essa non prevede la possibilità di esprimere due voti di preferenza, di cui uno riservato ad un candidato di sesso diverso. "Per una più facile lettura" dell'art.7 (scheda elettorale) della L.R. n.2 del 2005, il provvedimento prefettizio reca, nel secondo capoverso del dispositivo, una specifica (ri)formulazione dei commi 1,3,5,6 e 7, al fine di superare il contrasto con quanto dettato con il D.L n.86.

- **Esercizio del diritto di voto** (art.7 della L.R. n. 2/2005)

  - La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale avviene su un'**unica scheda**.
  - L'elettore può: i) esprimere il voto per una lista e, in tal caso, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale alla stessa collegato; ii) votare per un candidato alla carica di Presidente e una lista collegata allo stesso; iii) votare per un candidato alla carica di Presidente e per una lista ad esso non collegata (cosiddetto **voto disgiunto**); iv) votare per un candidato Presidente e per più di una lista ad esso collegata, nel qual caso è ritenuto valido solo il voto espresso per il Presidente, mentre sono ritenuti nulli i voti alle liste.
  - È **ammesso** il **voto di preferenza**. L'elettore - a seguito del dell'intervento sostitutivo del Governo ai sensi dell'art.120 della Costituzione (v. *supra*) - ha facoltà di attribuire una o due preferenze e nel caso di espressione di due preferenze, occorre rispettare il principio di **alternanza di genere**, pena l'annullamento della seconda preferenza.

- **Elezione del Presidente** (art. 2, commi 2 e 3, della L.R. n.2/2005)

  È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi (e contestualmente lo stesso diviene membro di diritto del Consiglio regionale).

- **Sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale** (art.10, comma 1, lettera *a)*, della L.R. n.2/2005)

  L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale integrato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.

- **Soglia di sbarramento** (art.11, comma 1, lettera *e)*, della L.R. n.2/2005)

  Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi:
  - i gruppi di liste non collegati ad altri che abbiano ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi;
  - i gruppi di liste che, anche se collegati in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi.

- **Assegnazione dei seggi (con premio di maggioranza)**

  I seggi del Consiglio regionale sono così assegnati (art.3 della L.R. n.2 del 2005):

a) uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. *supra*);
E' altresì consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente[7].
b) 23 sono eletti con il sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti[8];
c) 27 sono eletti in sede di collegio unico regionale.

Una volta conclusa l'assegnazione sulla base del criterio proporzionale, si procede all'attribuzione del **premio di maggioranza**, in esito al quale al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto vengono complessivamente assegnati:
- 29 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento;
- 28 seggi qualora la percentuale di voti validi sia inferiore al 40 per cento ma pari o superiore al 35 per cento;
- 27 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento.

Il sistema è pertanto in grado di **assicurare alla coalizione o al gruppo di liste collegate al presidente una maggioranza consigliare**.

a cura di Luigi Fucito e Simone Bonanni

[7] A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto (art.2, comma 4, L.R. n.2 del 2005).
[8] L'Ufficio centrale circoscrizionale: determina la cifra elettorale di ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione; determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale sommando i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; determina la cifra individuale di ogni candidato consigliere sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascuno di essi nelle singole sezioni della circoscrizione; determina la graduatoria dei candidati consiglieri di ciascuna lista provinciale, a seconda delle rispettive cifre individuali. A seguire, L'Ufficio centrale regionale: determina la cifra elettorale regionale di ciascun candidato Presidente, sommando le cifre elettorali conseguite da ciascun candidato Presidente in tutte le circoscrizioni; determina il totale dei voti validi conseguiti nella regione; determina la percentuale dei voti validi conseguita da ciascun candidato Presidente rapportando la cifra elettorale di ognuno al totale dei voti validi conseguiti nella regione; determina la graduatoria dei candidati presidenti, sulla base delle rispettive cifre elettorali regionali conseguite; individua il candidato Presidente più suffragato e lo proclama eletto Presidente della Giunta regionale; individua il candidato Presidente secondo classificato che, al termine di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio, è proclamato eletto Consigliere regionale; determina la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste sommando le cifre elettorali delle liste aventi lo stesso contrassegno; determina la cifra elettorale di ciascuna coalizione di gruppi sommando le cifre elettorali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione; determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione; esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi ed i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione, nonché i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione. Indi l'Ufficio centrale regionale procede al riparto dei primi 23 seggi dapprima a livello di singola circoscrizione e, successivamente, a livello di collegio unico regionale per la ripartizione degli eventuali seggi circoscrizionali residui. A tal fine, per ogni circoscrizion: divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale; stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati; determina il totale dei seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione; determina il totale dei voti residuati di ciascun gruppo dl liste; procede ad assegnare i seggi non attribuiti in tutte le circoscrizioni della regione ai predetti gruppi di liste; ripartisce i seggi assegnati a ciascun gruppo tra le rispettive liste, nelle singole circoscrizioni, seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente elettorale circoscrizionale.

Allegato A
Risultati delle elezioni regionali in Puglia del 31 maggio 2015

Elettori	3.568.409	**Votanti**	1.825.613	51,16 %
Schede bianche	57.139	**Schede non valide (bianche incl.)**	140.944	

Candidati / Liste regionali		Liste circoscrizionali	Voti	%	Seggi
EMILIANO MICHELE	**Eletto pres.**		**793.831**	**47,12**	
		PARTITO DEMOCRATICO	316.876	19,80	13
		EMILIANO SINDACO DI PUGLIA	155.840	9,74	6
		NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA	108.920	6,81	4
		POPOLARI	99.021	6,19	3
		LA PUGLIA CON EMILIANO	68.366	4,27	3
		PARTITO COMUNISTA D' ITALIA	10.398	0,65	
		PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME	6.712	0,42	
		POPOLARI PER L'ITALIA	6.575	0,41	
		TOTALE COALIZIONE	**772.708**	**48,28**	**29**
LARICCHIA ANTONELLA	**Eletto cons.**		**310.304**	**18,42**	
		MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	275.114	17,19	6
SCHITTULLI FRANCESCO			**308.168**	**18,29**	

	OLTRE CON FITTO	155.771	9,73	4
	MOVIMENTO POLITICO SCHITTULLI	101.817	6,36	4
	FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE	39.164	2,45	
	TOTALE COALIZIONE	**296.752**	**18,54**	**8**
POLI BORTONE ADRIANA		**242.641**	**14,40**	
	FORZA ITALIA	181.896	11,37	6
	NOI CON SALVINI	38.661	2,42	
	PUGLIA NAZIONALE	9.186	0,57	
	P.LIBERALE ITALIANO	1.797	0,11	
	TOTALE COALIZIONE	**231.540**	**14,47**	**6**
ROSSI RICCARDO		**17.110**	**1,02**	
	L'ALTRA PUGLIA	14.513	0,91	
MARIGGIO' GREGORIO		**7.559**	**0,45**	
	FEDERAZIONE DEI VERDI	6.278	0,39	
RIZZI MICHELE		**5.056**	**0,30**	
	PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA	3.414	0,21	

TOTALE	CANDIDATI | LISTE REGIONALI	**1.684.669**	
	LISTE CIRCOSCRIZIONALI	**1.600.319**	**49**

Fonte: Ministero dell'interno - sito Eligendo
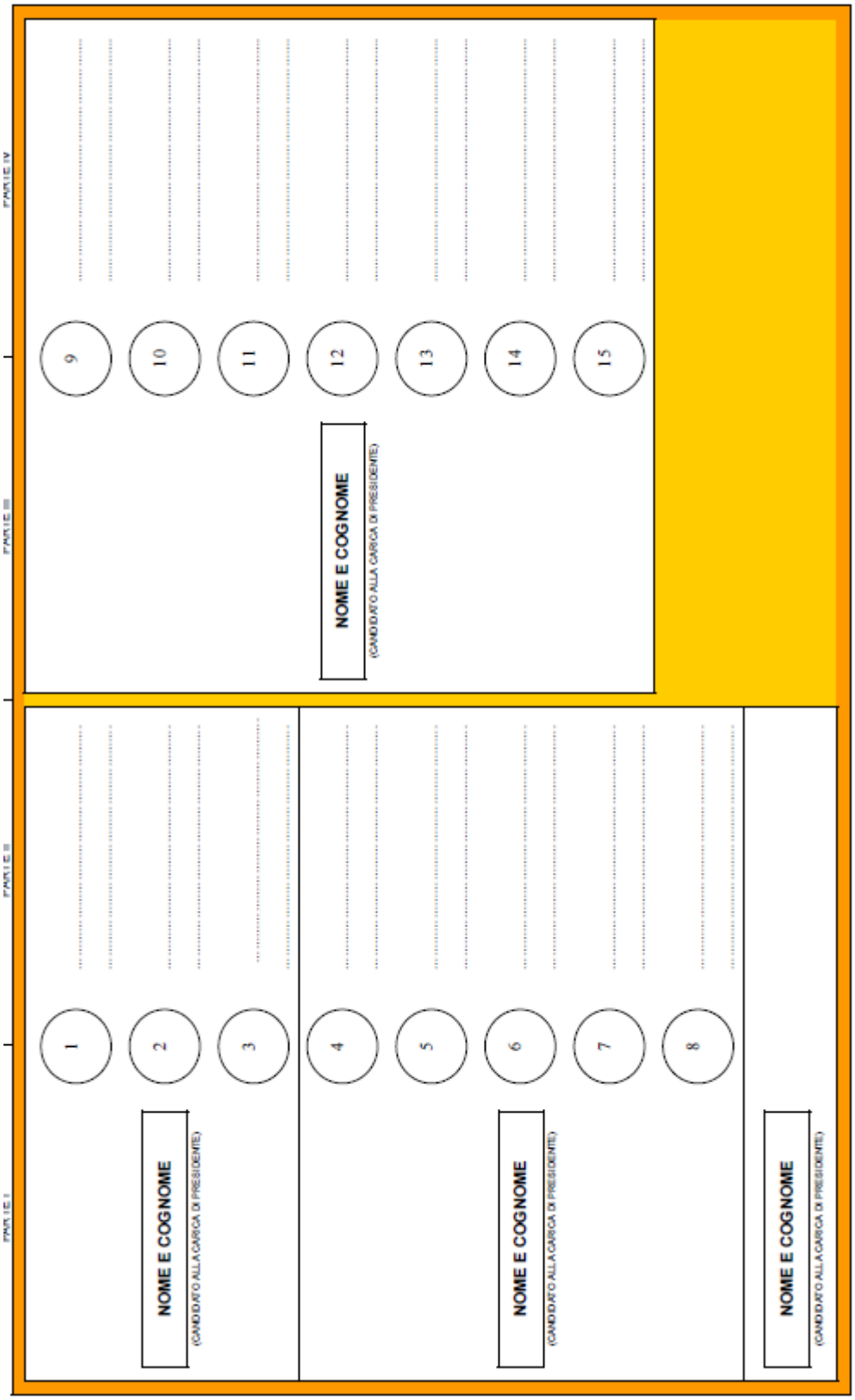
Allegato B
Modello scheda di voto
(Tabella A allegata al d.P.G.R n. 343 del 2020)